



**CORTE DI APPELLO DI SALERNO**  
**I SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone di:

dr.ssa Ornella Crespi	Presidente
dr. Aldo Gubitosi	Consigliere
dr.ssa Maria Elena Del Forno	Consigliere rel. est.

nel procedimento iscritto al n. 1146/2022 avente ad oggetto il reclamo proposto dalla società \_\_\_\_\_, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa \_\_\_\_\_, avverso il decreto del 16.12.2022 con il quale il Tribunale di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 25 sexies C.C.I.I., ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Conclusioni: come da note di trattazione scritta e ricorso depositato in data 28.12.2022

**FATTO E DIRITTO**

Con decreto del 16.12.2022 il Tribunale di Salerno, adito dalla società \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 25 sexies C.C.I.I., in sede di preliminare accertamento della ritualità della domanda, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché carente del presupposto giuridico per l'ammissione della società \_\_\_\_\_ alla procedura di concordato semplificato.

In particolare ha rilevato il primo giudice che dal verbale di riunione con il ceto bancario del 3.08.2022, allegato alla relazione dell'Esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi, non risultava che la società in crisi avesse formulato ai creditori alcuna proposta e che il professionista nominato non aveva dato atto dell'effettivo



svolgimento di trattative con i creditori né che le stesse fossero state svolte secondo buona fede e correttezza.

Inoltre il Tribunale, rilevata l'assenza di svolgimento di trattative durante il periodo in cui la ricorrente godeva delle misure protettive disposte fino al 22.09.2022, ha constatato l'abusivo utilizzo dell'ombrello protettivo ottenuto nell'ambito della procedura di composizione negoziata.

Avverso detto decreto, con ricorso depositato in data 28.12.2022, la società \_\_\_\_\_ in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto reclamo denunciando, con il primo motivo, *l'errata applicazione degli artt. 23 e 25 sexies C.C.I.I. in combinato disposto con l'art. 12 delle Preleggi al codice civile*.

Sostiene al riguardo la reclamante che il giudice di prime cure non ha adeguatamente valutato che l'art. 23 C.C.I.I. non prevede alcun obbligo per l'esperto di dichiarare, nella sua relazione finale, che le trattative di sono svolte secondo correttezza e buona fede; che tale prescrizione non era prevista neanche dall'art. 11 del D.L. 118/21, in vigore al tempo di deposito della domanda di composizione negoziata della crisi, né dal Protocollo di Conduzione della Composizione Negoziata.

Lamenta che il giudice di prime cure non ha fatto buon governo delle regole sancite dall'art. 12 delle Preleggi al codice civile perché, nell'interpretazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 25 sexies C.I.I.I., si è arrestato alla sola interpretazione letterale della norma e non ha tenuto conto dell'intenzione del legislatore, nazionale ed europeo, di ritenere la liquidazione dell'attivo l'estrema ratio laddove l'impresa non possa essere salvata in altro modo.

Assume che il Tribunale, per avere contezza dello svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza, avrebbe dovuto acquisire



il parere dell'Esperto nominato, così come fatto dal Tribunale di Firenze con decreto del 31.08.2022.

Con il secondo motivo la reclamante lamenta "*l'errata applicazione degli artt. 23 e 25 sexies C.C.I.I.*"

Assume che il Tribunale, nel rilevare l'omissione dell'esperto, ha introdotto, positivizzandolo, un obbligo di fare non previsto dal legislatore così aprendo le porte per una responsabilità per *culpa in omittendo* dell'esperto.

Con il terzo motivo, rubricato "*Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Mancato e/o difettoso esame degli atti di causa*", la reclamante assume che il Tribunale non ha adeguatamente valutato che la proponente ha attuato regolari trattative con i creditori, tanto che i creditori del ceto bancario non avevano iscritto a sofferenza la \_\_\_\_\_ indipendentemente dal disposto ombrello protettivo e che la banca \_\_\_\_\_ aveva proceduto in tal senso solo in data 14.11.2022.

Lamenta inoltre che il Tribunale non ha considerato che nella proposta di composizione negoziata della crisi era stato previsto l'integrale pagamento di tutti i creditori e che dalla nota esplicativa depositata in data 15.07.2022, in adempimento degli obblighi informativi, la società aveva dato atto delle interlocuzioni anche con i fornitori strategici, interlocuzione avvenuta anche in data 9.09.2022.

Rileva la contraddittorietà del provvedimento impugnato in quanto il Tribunale ha ritenuto sia che non fossero state svolte trattative sia che esse fossero avvenute nel periodo dal 3.08.2022 fino al 22.09.2022.

Lo svolgimento delle trattative, prosegue la reclamante, risulta provato da quanto riferito dall'esperto nella propria relazione dalla quale risulta che gli incontri sono avvenuti nelle seguenti date:



7.06.2022, 7.07.2022 e 3.08.2022 e che le trattative si sono interrotte a seguito dell'esecuzione del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, circostanza comunicata ai creditori bancari con comunicazione del 13.09.2022.

Con il quarto motivo, infine, la società denuncia la *"Violazione dell'art. 97 Cost. ovvero del principio di buon andamento, nel senso di efficienza, della Pubblica amministrazione"*.

A suo dire la *"secca declaratoria di inammissibilità viola l'art. 97 Cost., ovvero il principio di buon andamento, nel senso di inefficienza, della Pubblica amministrazione che prevede che quest'ultima possa offrire ai creditori la possibilità di aderire (non proponendo opposizione all'omologa) alle proposte di soluzione della crisi che consentono la migliore soddisfazione possibile dei loro crediti rispetto qualsiasi alternativa concorsuale"*. Assume che l'ammissione alla procedura il concordato semplificato avrebbe permesso al Tribunale di verificare, anche attraverso la relazione dell'esperto, la convenienza della proposta rispetto ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.

Va innanzitutto specificato che il reclamo in esame va ricondotto all'espressa previsione contenuta nel comma sesto dell'art. 25 sexies C.C.I.I. il quale prevede che *"Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247"*.

Il mezzo di impugnazione è, dunque, senz'altro ammissibile.

Esso, tuttavia, è infondato.

Procedendo all'esame congiunto dei motivi, è opportuno premettere che il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,



introdotto inizialmente dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, oggi disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi, rappresenta uno strumento liquidatorio al quale è possibile accedere unicamente all'esito della composizione negoziata e a condizione che l'esperto dichiari che, nonostante le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, non è stato possibile individuare una soluzione negoziata- contratto, convenzione di moratoria o accordo con i creditori- con le parti interessate.

Va pure chiarito che ricorso per omologa di concordato semplificato presentato dalla reclamante è regolato dal Codice della Crisi, in quanto depositato in data 23.11.2022 non rilevando che la composizione negoziata sia iniziata in data antecedente al 15.7.2022, in quanto detta fase non può essere considerata una "procedura" pendente alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi ex art. 390 ed essendo stato l'art. 18 d.lgs. n. 118/2021 abrogato dall'art. 46 del d.lgs. n. 17 giugno 2022 n. 83.

Orbene, come emerge da detta disposizione normativa, al Tribunale è demandato innanzitutto il compito di valutare la ritualità formale della domanda ossia la verifica della correttezza del percorso relativo alla sua presentazione e, dunque, la presenza della relazione finale e del parere dell'esperto, presentazione del ricorso nel termine di legge, competenza del tribunale adito.

Nell'ambito di tale verifica, alla stregua dell'inequivocabile tenore della norma, assume particolare rilievo la dichiarazione dell'esperto, nella propria relazione, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) siano impraticabili.



Per come formulata appare evidente che la norma condizioni la stessa presentazione della domanda di omologazione della proposta concordataria "semplificata" all'esistenza di dette circostanze, che assurgono quindi a requisiti imprescindibili di legittimazione dell'imprenditore alla presentazione del ricorso ex art. 25 sexies C.C.I.I., sicché la loro assenza, nell'ambito della verifica della ritualità della domanda demandata al Tribunale, è ostativa al compimento dell'ulteriore attività (nomina dell'ausiliario ex art. 68 c.p.c., eventuale interlocuzione con l'esperto e con l'imprenditore e successiva trasmissione della proposta ai con i previsti corredi documentali) volta alla definizione del procedimento conducente all'omologa della proposta concordataria.

Come chiarito dai primi approcci della dottrina e dalle prime pronunce di merito in tema di ritualità della domanda ex art. 25 sexies C.C.I.I., qui condivisi, la partecipazione dei creditori alle trattative condotte secondo correttezza e buona fede sostituisce il loro diritto di voto sulla proposta concordataria e, pertanto, è necessario che vi stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento e, quindi, che i creditori, in sede di composizione negoziale preliminare all'accesso a tale forma di concordato, abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte e che abbiano potuto esprimersi su di esse.

È necessario, inoltre, che al termine delle trattative siano risultate non praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 c. 1 e 2, lett. b), ossia un contratto, una convenzione di moratoria, un accordo con gli effetti del piano attestato, un accordo di ristrutturazione dei debiti.



Orbene, nella specie, come rilevato dal Tribunale, il parere dell'Esperto reso a conclusione della composizione negoziata proposta dalla reclamante non reca alcuna indicazione in merito all'effettivo svolgimento di trattative con i creditori né che sia stata ad essi sottoposta alcuna specifica proposta di soluzione e soddisfacimento, anche veicolata nelle forme di cui all'art. 23 c. 1 e 2, lett. b).

Dal verbale di incontro del 3.08.2022, come evidenziato dal Tribunale, non risulta affatto che l'imprenditore, anche con l'ausilio dell'esperto, abbia proposto una specifica ipotesi di soluzione e di soddisfacimento ai creditori, emergendo da esso piuttosto il rinvio alla proposizione di un piano finanziario, peraltro limitato al solo ceto bancario. Tanto esclude che siano state espletate le trattative preliminari alla presentazione della domanda di concordato semplificato.

Di conseguenza neanche l'esperto avrebbe potuto attestarne lo svolgimento secondo correttezza e buona fede non essendo obbligato, in esecuzione dell'incarico, ad esprimere il parere in tal senso.

In effetti, rileva la Corte, le conclusioni dell'esperto secondo cui *"la società impossibilitata a svolgere l'attività d'impresa anche indirettamente"* in ragione dell'intervenuto sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale *"che ha comportato il blocco totale dei conti correnti bancari, ponendo la società nell'impossibilità di potere essere operativa e conseguentemente impedendone la continuità"* integra una relazione negativa ai sensi dell'art. 17, comma 5, C.C.I.I. e ciò preclude in radice ogni possibilità di accesso al concordato semplificato.

Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del reclamo e alla conseguente conferma del decreto impugnato.



Nulla per le spese.

Infine occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe indicato, così provvede:

1. rigetta il reclamo e per l'effetto conferma il decreto impugnato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo;
4. manda alla cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Salerno, in data 6 aprile 2023

Il Consigliere estensore  
dott.ssa Maria Elena Del Forno

Il Presidente  
dott.ssa Ornella Crespi

